

# Proposta emendamenti testo di legge 633/41

Su iniziativa FPA – Airf  
e del Coordinamento Associazioni Fotografi Professionisti  
TAU Visual, AIRF, FPA, ANFM, AFIP, AIFB

Studio e stesura testi: Avv. Andrea Bini  
Studio Legale Bini – Roma

## Oggetto:

**Proposte di emendamenti alla L. 633/41 in ragione della Dir. (UE) 2019/790**

\*\*\*

### **Emendamento 1**

Art. 2 punto 7): sostituire le parole "*le opere fotografiche e quelle*" con le parole "*le fotografie, senza distinzione di tipologia e caratteristiche, e le opere*"

### **Emendamento 2**

Art. 2 punto 7): eliminare le parole "*sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle forme del capo V del titolo II*"

#### Nota a chiarimento

L'esperienza professionale e le vicende processuali ci hanno negli anni dimostrato che l'indicazione nell'attuale legge a protezione del diritto d'autore di una doppia tipologia di fotografie, così come introdotta a seguito del D.P.R. 19/79 e ss.mm., crea non pochi problemi interpretativi e lascia al giudice un'ampia discrezionalità personale circa l'individuazione o meno del carattere di ingegno su ogni singola opera.

Ciò nonostante entrambe le tipologie di fotografia siano tutelate dalla medesima norma che le riconosce come creazioni intellettuali.

Per tale ragione, anche al fine di permettere di ricomprendere in un'unica definizione tutte le tipologie di fotografie realizzate dai nostri iscritti, si propone l'abrogazione della predetta distinzione in favore di una unica tipologia di fotografia.

### **Emendamento 3**

Art. 16, comma 1, aggiungere dopo le parole "*scelti individualmente*" le parole "*nonché la messa a disposizione del pubblico delle opere o degli altri materiali oggetto dalla presente legge tramite prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e della società dell'informazione*"

#### Nota a chiarimento

L'emendamento proposto riprende il tenore del Considerato 64 e dell'art.17 della Dir. (UE) 2019/790 e introduce nella normativa nazionale la figura del prestatore di servizi della società dell'informazione per il riconoscimento della quota dei proventi in favore degli autori della pubblicazione di carattere giornalistico

### **Emendamento 4**

Introdurre l'art. 38 bis con il seguente tenore: "*Le pubblicazioni di carattere giornalistico, comunicate al pubblico ai sensi dell'art. 16 della presente legge, possono essere composte dalle opere letterarie, dalle fotografie e dalle opere audiovisive e pubblicate su qualunque mezzo di comunicazione nel contesto di un'attività economica.*

*Non sono considerate pubblicazioni di carattere giornalistico le pubblicazioni periodiche a fini scientifici e accademici né i siti web che forniscono informazioni nell'ambito di attività non esercitate e verificate da un prestatore di servizi e per le quali non è prevista responsabilità dell'editore.*

*Gli autori le cui opere tutelate dalla presente legge siano incorporate in una pubblicazione di carattere giornalistico hanno diritto ad una quota dei proventi che gli editori ricevono per gli utilizzi di tali pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione. Tale quota deve essere adeguata e proporzionata al valore economico, effettivo o potenziale, dei*

*diritti concessi in licenza o trasferiti e al contributo dell'autore alla pubblicazione di carattere giornalistico".*

Nota a chiarimento

In questo caso viene ripreso il tenore dei Considerato 56, 59, 73 nonché l'art. 15, punto 5, della Dir. (UE) 2019/790. Il termine "controllo" di cui all'ultima frase del Considerato 56 della Direttiva è stato sostituito con "verificate" al fine di rendere la traduzione più attinente al tenore della norma comunitaria ed evitare fraintendimenti con il "controllo societario".

**Emendamento 5**

Art. 40: aggiungere dopo le parole "*opera collettiva*" le parole "*e di una pubblicazione di carattere giornalistico*".

**Emendamento 6**

Art. 40: eliminare le parole "*che non sia rivista o giornale*"

Nota a chiarimento

I due emendamenti estendono alle pubblicazioni di carattere giornalistico (espressamente definite dalla Direttiva comunitaria) la portata attualmente più limitata (solo rivista o giornale) della tutela. Peraltro, in ragione della definizione di "*pubblicazione di carattere giornalistico*" fornita dall'art. 2, n°4, della Dir. (UE) 2019/790, si tratterebbe comunque di opere collettive.

**Emendamento 7**

Art. 65, comma 1, sostituire le parole "*Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico*" con le parole: "*Le pubblicazioni di carattere giornalistico, comunicate al pubblico ai sensi dell'art.16 della presente legge*"

**Emendamento 8**

Art. 65, comma 1, sostituire le parole "*essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata*" con "*essere riprodotti o comunicati al pubblico, ai sensi dell'art 68 ter, anche tramite prestatori di servizi della società dell'informazione o di condivisione di contenuti online*"

**Emendamento 9**

Aggiungere l'art. 68 ter con il seguente tenore: "*Al fine di riprodurre, comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali tutelati dalla presente legge, il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve ottenere l'autorizzazione dei singoli titolari dei diritti per poterne concedere l'accesso al pubblico. Tale autorizzazione include anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi di condivisione di contenuti online qualora non agiscano su base commerciale o la loro attività non generi ricavi significativi.*

*I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico a meno che non dimostrino di avere compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, o avere compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili e opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessaria dai titolari dei diritti e, in ogni caso, di avere agito tempestivamente, dopo avere ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dei loro siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e avere compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro."*

**Emendamento 10**

Art. 70, aggiungere il comma 4 con il seguente: "*Sono liberi dalla necessità di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti i contenuti generati, caricati o messi a disposizione dagli utenti tramite*

*i servizi di condivisione di contenuti online se effettuati a scopo di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o "pastiche"*

Nota a chiarimento

I quattro emendamenti che precedono permettono l'ingresso nella norma nazionale del disposto dell'art. 17 della Dir. 2019/790.

**Emendamento 11**

Art. 87 comma 1, dopo le parole "*disposizioni di questo capo,*" inserire le parole "*senza distinzione di tipologia e caratteristiche*"

Nota a chiarimento

Viene riconfermato il contenuto degli emendamenti 1 e 2.

**Emendamento 12**

Art. 90, inserire il comma 3 con il seguente tenore: "*Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere apposte sugli esemplari della fotografia anche mediante tecnologie e protocolli informatici che includano o abbinino ai files originari le indicazioni richieste in forma non alterabile e non eliminabile con i normali processi di elaborazione e diffusione degli stessi files*".

Nota a chiarimento

Con tale inserimento si prevede la possibilità di annotare la paternità delle opere con tecnologia blockchain o altri sistemi informatici. Ciò sia in ragione della necessità di trovare strumenti tecnologici che permettano di dimostrare incontrovertibilmente la paternità e il contenuto di ogni fotografia originale sia al fine di dare corso alle tutele di cui ai capi 2 e 3 della Dir. (UE) 2019/790.

**Emendamento 13**

Art.91: comma 3, sostituire le parole "*di un equo compenso*" con le parole "*di una remunerazione adeguata e proporzionata*"

Nota a chiarimento

Viene ripreso il contenuto dell'art. 18 della Dir. (UE) 2019/790

**Emendamento 14**

Art.91, comma 4: sopprimere

Nota a chiarimento

A seguito della modifica del comma 3, che precede, il comma 4 non è più necessario

**Emendamento 15**

Art. 92: sopprimere

Nota a chiarimento

L'articolo non è più necessario venendo a mancare la distinzione tra fotografie semplici e fotografie artistiche. La tutela per l'autore è unica e, come per tanti altri autori protetti dalla normativa nazionale, la durata della protezione è quella già prevista di 70 anni dalla morte dell'autore (art. 32-bis)

**Emendamento 16**

Inserire l'art. 142 bis con il seguente tenore: "*Un autore o artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altri materiali protetti può revocare, in tutto in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o di altri materiali protetti. La revoca può essere esercitata solo dopo un lasso di tempo ragionevole dalla conclusione dell'accordo di licenza o trasferimento dei diritti. L'autore o artista (interprete o esecutore) informa la persona cui i diritti sono stati concessi licenza o trasferiti e stabilisce un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o*

*l'artista (interprete o esecutore) può scegliere di porre fine all'esclusività del contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti".*

Nota a chiarimento

L'emendamento proposto trascrive il contenuto dell'art. 22 della Dir. (UE) 2019/790.

**Emendamento 17**

Inserire la Sezione VII, Capo II del Titolo III con la denominazione "*Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento*"

**Emendamento 18**

Inserire l'art. 155 bis con il seguente tenore: "*Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti hanno diritto di rivendicare una remunerazione adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dalla sfruttamento delle loro opere o esecuzioni*"

Nota a chiarimento

I due emendamenti proposto trascrivono il contenuto dell'art. 20 della Dir. (UE) 2019/790.

**Emendamento 19**

Inserire l'art. 155 ter con il seguente tenore: "*Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevono, almeno una volta all'anno e tenuto conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro i quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta. Tali informazioni non sono dovute qualora il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non sia significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione, fatto salvo il caso in cui l'autore o artista (interprete o esecutore) dimostri di necessitare le informazioni per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 155 bis e chiedi le informazioni a tal fine".*

Nota a chiarimento

L'emendamento trascrive il contenuto dell'art. 19 della Dir. (UE) 2019/790.

Si ritiene opportuno, in un secondo momento, valutare la possibilità di affidamento ad un ente terzo dei compiti di raccolta e gestione delle opere tutelate dalla Direttiva in parola ai fini della corretta informazione e remunerazione degli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ai sensi del disposto dell'art. 19 della Dir. (UE) 2019/790.